



DIRSTAT
FEDERAZIONE FRA LE ASSOCIAZIONI
ED I SINDACATI NAZIONALI DEI DIRIGENTI,
VICEDIRIGENTI, FUNZIONARI, PROFESSIONISTI
E PENSIONATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E DELLE IMPRESE

FISCO

Con la denuncia anonima scatta l'accertamento

La denuncia anonima legittima l'ufficio finanziario ad emettere l'accertamento. L'atto **impositivo è adottato sulla base di verifiche bancarie conseguenti** ad uno scritto anonimo, **ed è valido anche in assenza di altri indizi.**

L'interessante conclusione è **della Corte di Cassazione** che, con l'ordinanza n. 1348 del 18 gennaio 2019, ha accolto un ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

Il caso riguarda una contribuente che aveva ricevuto un accertamento di maggior Irpef **dopo verifiche bancarie del fisco, conseguenza di una denuncia anonima**: dalle verifiche erano risultati versamenti ingiustificati. La titolare dell'impresa si era difesa **sostenendo che mancavano altri indizi di ricavi in nero.** I giudizi precedenti di primo grado le avevano dato ragione, **annullando l'atto impositivo, ma l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso.**

La Suprema Corte ha quindi ribaltato il verdetto, spiegando che, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere-dovere dell'Amministrazione è disciplinato del **dpr. 600/73, art. 41 per cui, sulla base dei dati e delle notizie "comunque" raccolti o venuti a sua conoscenza, l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile, i singoli redditi delle persone fisiche, con facoltà di valutazione di presunzione "supersemplici", che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale può fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o che è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'ufficio.**

La Corte ha ribadito che lo scritto anonimo può ben costituire l'innescò di attività per l'assunzione di dati conoscitivi aggiungendo che se tale principio ha valore in sede penale, a maggior ragione deve, quindi, trovare applicazione in sede tributaria.

D'altra parte aggiunge la Dirstat, fino a qualche tempo non lontano (e forse ancora oggi), **veniva liquidata al "Confidente" una parcella per i servizi svolti.** Erano "anonime" le informazioni del "Confidente" del fisco. E allora? Si spendevano anche soldi per le "parcelle" e, poi, la **Guardia di Finanza "accertava a colpo sicuro"**. Dove esiste **la differenza sostanziale?**

I moralisti e **"buonisti"** di turno, non si accorgono della massiccia evasione, che paghiamo **noi stessi su stipendi e pensioni con aliquote IRPEF** da capogiro e tagli **soprattutto delle pensioni?**
Oppure i moralisti e buonisti sono evasori fiscali?

Segretario generale Dirstat
Arcangelo D'Ambrosio